

I seguenti paragrafi sostituiscono integralmente quelli contenuti nell'allegato alla DGR 865/08 e sue modificazioni ed integrazioni

1.1.1.per le misure:

- (112) Insediamento di giovani agricoltori;*
- (113) Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli;*
- (121) Ammodernamento delle aziende agricole;*
- (122) Migliore valorizzazione economica delle foreste;*
- (123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali;*
- (125) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;*
- (132) Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;*
- (216) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree agricole);*
- (221) Imboschimento di terreni agricoli;*
- (223) Imboschimento di superfici non agricole;*
- (226) Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (parte di competenza Province e Comunità montane);*
- (227) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali);*
- (311) Diversificazione verso attività non agricole;*

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva fino all'accertamento finale delle opere eseguite e dei costi sostenuti, nonché alla formazione dell'elenco di liquidazione da inviare all'Organismo pagatore regionale, sono delle Province e Comunità montane per il territorio di loro competenza, eccezion fatta per la misura 125, le cui competenze sono riservate esclusivamente alle Province.

In particolare, qualora nei Programmi Locali di Sviluppo Rurale per le misure 221 e 223 siano previsti fondi per operazioni realizzate direttamente dalle Province e dalle Comunità Montane, gli Enti competenti possono presentare domande di aiuto non soggette a selezione. In questo caso l'intero procedimento tecnico amministrativo relativo alle domande presentate e di cui sopra, deve essere effettuata da un Ufficio dell'Ente richiedente diverso da quello responsabile per la realizzazione del progetto

Le competenze dell'autorità di gestione relative all'art. 75, par. 1.c del Reg. CE n. 1698/05 (limitatamente all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità delle attività informative svolte dai beneficiari in base a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. CE n. 1974/06) sono delegate alle Province e Comunità montane per il territorio di loro competenza.

Le Province e Comunità montane sono altresì responsabili della programmazione locale secondo le modalità indicate in apposito atto della Giunta regionale.

1.1.6. per le misure:

(216) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree agricole);

(226) Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi;

(227) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali);

Per progetti attuati direttamente a cura di Province e Comunità montane

Le competenze sono descritte nello schema seguente:

Allegato A

schema 2

| Misure | Approvazione Elenco progetti | Selezione fornitori | Gestione lavori | Accertament o finale | Liquidazion e | Pagament i | Controlli in loco ed ex post | Monitoraggio |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>(216) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree agricole); (226) Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi; (227) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali); Per progetti attuati direttamente a cura di Province e Comunità montane</i> | Regione Toscana (Uffici regionali referenti misura) | Province e Comunità montane | Province e Comunità montane | ARTEA | ARTEA | ARTEA OPR | ARTEA OPR | Autorità di gestione/ARTEA |

2.9 Gestione delle economie

Qualora, nella gestione di una graduatoria, si verificano economie dovute a rinunce, revoche, minori spese sostenute, o si rendano disponibili maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, queste devono essere utilizzate prioritariamente per finanziare le domande ammissibili e parzialmente finanziate nella stessa fase, con le specifiche di cui al paragrafo successivo. Ulteriori disponibilità devono essere utilizzate per finanziare eventuali domande ammissibili e non finanziate, seguendo l'ordine della graduatoria.

L'utilizzo su una determinata graduatoria delle eventuali economie e/o dei fondi aggiuntivi, di cui sopra, è comunque limitato al periodo di validità della stessa, stabilita dai bandi, e al finanziamento di domande d'aiuto per le quali è stato almeno richiesto il completamento entro la validità della medesima graduatoria.

Oltre tale termine, le eventuali economie o fondi aggiuntivi devono essere impiegati per finanziare domande inserite nella successiva graduatoria in corso di validità, relativa alla stessa misura. Anche gli eventuali recuperi successivi sono impiegati nella graduatoria in corso di validità relativa alla stessa misura.

Qualora, per carenza di domande ammissibili su una o più misure del PSR (ad eccezione delle misure di competenza regionale e di cui al precedente paragrafo 2.5), non sia possibile assegnare tutta la quota programmata per l'anno in corso, gli Enti competenti ammettono a finanziamento ulteriori domande, secondo l'ordine seguente:

- 1 su altre misure, limitatamente agli importi necessari a coprire completamente domande divenute finanziabili a seguito di esito positivo di ricorsi o domande di riesame presentati dai richiedenti;
- 2 su altre misure, limitatamente agli importi necessari a coprire completamente domande soddisfatte solo parzialmente in prima assegnazione;
- 3 su misure di altri assi, in base al maggior peso, in termini finanziari, delle domande ammissibili presentate sulla singola misura e non soddisfatte.

Gli Enti, nell'effettuare le operazioni sopra descritte, valutano la fattibilità e la compatibilità delle stesse in base alla loro programmazione finanziaria per l'anno in corso e per quelli successivi, nei limiti relativi ai totali per asse assegnati con le presenti disposizioni. Nell'aggiornamento delle previsioni finanziarie da inviarsi agli uffici regionali entro la scadenza prevista, deve essere tenuto conto anche degli adeguamenti operati secondo le procedure sopra descritte.

ARTEA attiva un sistema di informazione tempestiva della Giunta regionale e degli Enti competenti sull'andamento delle assegnazioni in riferimento alle misure di cui ha competenza nel procedimento di assegnazione dei fondi, in modo da consentire l'adeguamento della programmazione finanziaria regionale e del singolo Ente.

3. Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari (escluso Asse 4)

Al fine della richiesta del sostegno sul PSR 2007/13, gli interessati devono presentare una domanda di aiuto, redatta sulla modulistica reperibile sul sistema informatico ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.r. n. 45/07. Le domande sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità e la priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti ai soli titolari di domande potenzialmente ammesse a contributo, in base alle risorse disponibili sulle singole misure a livello dell'Amministrazione cui è rivolta la domanda ed effettivamente competente per la stessa. Le domande sono ricevibili solo se per la misura cui si riferiscono sono previste risorse assegnabili nella relativa fase di attuazione; le fasi di attuazione sono le seguenti:

fase 1: fondi 2007/08

fase 2: fondi 2009

fase 3: fondi 2010

Le domande di aiuto relative alle misure che prevedono sostegno ad investimenti (esclusa la misura 132), riconosciute ammissibili in una determinata fase ma non finanziabili, sono reinserite automaticamente nelle graduatorie successive e sono soggette alle condizioni previste dal bando in vigore nella fase a cui la graduatoria si riferisce. In tale caso il richiedente, al fine di rettificare il proprio punteggio può, entro i termini di

Allegato A

presentazione delle nuove domande:

- correggere le dichiarazioni relative alle priorità precedentemente inserite;
- aggiornare le dichiarazioni relative a priorità aggiuntive inserite nei PLSR o modificate nel bando della fase successiva;

purché i requisiti di priorità siano posseduti alla data di presentazione della domanda iniziale.

Non sono invece modificabili gli investimenti in esse previsti. Nel caso in cui il richiedente, al momento della richiesta di completamento della domanda ammessa a contributo, non confermi le stesse tipologie di investimento indicate nella domanda iniziale, la domanda viene dichiarata decaduta

3.1.1 Limitazioni ed esclusioni

----- omissis -----

Misura 311 – Diversificazione verso attività non agricole

----- omissis -----

Nell'ambito dell'azione a.3 "Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili" le operazioni sono sostenute a condizione che non beneficino di altri contributi pubblici (comprese le detrazioni fiscali). Fanno eccezione le domande di coloro che intendono aderire ai benefici previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 (["Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"](#)) e successive modifiche e integrazioni, o che intendono beneficiare di altri contributi pubblici se permesso dalla normativa vigente. Il finanziamento concedibile per le spese relative all'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili è in tali casi pari al 20% della spesa ammissibile.

3.1.3 Spese ammissibili

----- omissis -----

3.1.3.2.9 IVA e altre imposte e tasse

L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR "l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme¹.

In generale, quindi, il pagamento dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuto dal beneficiario finale; l'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile, anche nel caso che non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Al pari dell'IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se siano state sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale e che non siano in ogni caso recuperabili dallo stesso.

¹ G.U. L 145 del 13.06.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 2004/66/CE (G.U. L 168 dell' 1.05.2004, pag. 35). "Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni."

MISURA 121 - Ammodernamento delle aziende agricole

----- omissis -----

I. XV Filiera corta

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

| | |
|--|------------------|
| Gli investimenti oggetto della domanda di contributo sono finalizzati per oltre il 50% dell'investimento ammissibile alla trasformazione o commercializzazione diretta al consumatore ed il richiedente esegue o eseguirà al termine degli investimenti nell'ambito della stessa impresa e nel settore oggetto di investimenti almeno due fra le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione diretta al consumatore finale. | punti 2,5 |
|--|------------------|

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

3.1.6 Tempistica

Di seguito si riportano i principali passaggi procedurali e la relativa tempistica per la ricezione delle domande, il loro trattamento, l'assegnazione dei contributi, la loro effettiva erogazione e le fasi di controllo e monitoraggio di quanto realizzato o previsto.

Per le misure:

(121) Ammodernamento delle aziende agricole;

(122) Migliore valorizzazione economica delle foreste;

(123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali;

(125) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;

(132) Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;

(216) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree agricole);

(221) Imboschimento di terreni agricoli;

(223) Imboschimento di superfici non agricole;

(226) Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (parte di competenza Province e Comunità montane);

(227) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali);

(311) Diversificazione verso attività non agricole.

La tempistica per le fasi principali del procedimento amministrativo è la seguente:

| 2008 | 2009 | 2010 |
|--|---|--|
| | Per tutte misure (eccetto la 132), entro il 28/2, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione della fase 2, relativa ai fondi 2009 | |
| Entro il 21/1 programmazione finanziaria degli Enti, con dotazione per misura | Per la misura 132, entro 31/5 graduatoria definitiva e atti di assegnazione dei fondi della fase 2 Per tutte misure (eccetto la 132), entro 31/7 emissione atti di assegnazione dei fondi della fase 2 | Per tutte le misure, entro 31/5, emissione atti di assegnazione dei fondi della fase 3 |
| Entro il 9/6, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della prima graduatoria per l'assegnazione dei fondi della fase 1, relativa ai fondi 2007/08 | Entro il 31/7 riprogrammazione finanziaria degli Enti, con eventuale modifica delle dotazioni per misura | Entro il 31/7 riprogrammazione finanziaria degli Enti, con eventuale modifica delle dotazioni per misura |
| Entro il 30/11, emissione atti di assegnazione dei fondi della fase 1 | Entro 15/11 invio ad ARTEA elenchi di liquidazione fase 1 | Entro 31/10 invio ad ARTEA elenchi di liquidazione fase 2 |
| Solo per la misura 132, entro il 31/12, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione dei fondi della fase 2, relativa ai fondi 2009 | Per tutte le misure, entro il 31/12, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione dei fondi della fase 3, relativa ai fondi 2010 | |

I termini per la presentazione delle domande possono essere modificati con decreto dirigenziale, in base a giustificate motivazioni gestionali.

Allegato A

Per le misure:

(123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - sottomisura a) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli";

(124) Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare (limitatamente alle iniziative di interesse regionale);

(133) Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione sui sistemi di qualità alimentare (limitatamente alle iniziative di interesse regionale)

La tempistica per le fasi principali del procedimento amministrativo è la seguente:

| 2008 | 2009 | 2010 |
|---|--|--|
| | Entro il 28/2, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione della fase 2, relativa ai fondi 2009 | |
| Entro il 9/6, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della prima graduatoria per l'assegnazione dei fondi della fase 1, relativa ai fondi 2007/08 | | |
| Entro 31/12 graduatoria definitiva e atti di assegnazione fase 1, fondi 2007/08 | Entro 30/9, graduatoria definitiva e atti di assegnazione fase 2, fondi 2009 | Entro 30/6, graduatoria definitiva e atti di assegnazione fase 3, fondi 2010 |
| | Entro il 31/12, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione dei fondi della fase 3, relativa ai fondi 2010 | Entro 15/11 invio ad ARTEA elenchi di liquidazione fase 1 |

I termini per la presentazione delle domande possono essere modificati con decreto dirigenziale, in base a giustificate motivazioni gestionali.

1.2 Misura 112 'Insediamento di giovani agricoltori e Misura e113 "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli"

Misura 112 'Insediamento di giovani agricoltori

----- omissis -----

3.2.4 Tempistica

La misura ha una dinamica particolare, dovuta all'obbligo di presentazione di un "Piano di sviluppo aziendale" che viene sottoposto a valutazione entro il triennio successivo alla concessione del sostegno.

La tempistica per le fasi principali del procedimento amministrativo è la seguente:

| 2008 | 2009 | 2010 |
|--|--|--|
| | Entro 31/01 atti di assegnazione dei fondi della fase 1, 2007/08 | |
| Entro il 21/1 programmazione finanziaria degli Enti, con dotazione per misura | Entro 31/7 atti di assegnazione dei fondi della fase 2, 2009 | Entro 30/6, graduatoria definitiva e atti di assegnazione dei fondi della fase 3, 2010 |
| Entro il 30/6, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della prima graduatoria per l'assegnazione dei fondi della fase 1, relativa ai fondi 2007/08 | Entro il 31/7 riprogrammazione finanziaria degli Enti, con eventuale modifica delle dotazioni per misura | |
| | Entro 15/11 invio ad ARTEA elenchi di liquidazione fase 1 | Entro 31/10 invio ad ARTEA elenchi di liquidazione fase 2 |
| | Entro il 31/12, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione dei fondi della fase 3, relativa ai fondi 2010 | |

I termini per la presentazione delle domande possono essere modificati con decreto dirigenziale, in base a giustificate motivazioni gestionali.

1.2 Misure con premi/Indennità

----- omissis -----

1.2.1 Limitazioni ed esclusioni

Misura 214 - Pagamenti agroambientali

----- omissis -----

Azione a.2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata"

Sono ammissibili esclusivamente le domande riferite ad UTE:

a) ricadenti nelle seguenti zone:

- SIC e ZPS individuate ai sensi delle direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE, alle aree protette ed alle aree contigue e ai SIR (Siti di Importanza Regionale ai sensi della L.r. 56/2000) ai sensi della normativa nazionale e regionale;
- zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate dalla Regione ai sensi della Dir.91/676/CEE "Direttiva nitrati";

Misura 214 Pagamenti agroambientali – sottomisura a)

----- omissis -----

I. III. Priorità per aree

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

| | |
|--|---|
| % di UTE ricadente nelle zone: SIC; ZPS; aree protette e zone contigue; SIR: | da 20% a 50% punti 1 > di 50% a 75% punti 2 > di 75% punti 3 |
|--|---|

| | |
|---|--|
| % di UTE ricadente nelle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN) per una superficie pari ad almeno: | da 20% a 40% punti 5 > di 40% a 60% punti 8 > di 60% a 80% punti 11 > di 80% punti 14 |
|---|--|

I punteggi di cui alle lett. III.a, III.b sono cumulabili nel limite di punti 16.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.